



Banca Cesare Ponti
Gruppo Banca Carige

**FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA
AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 SULLA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**

DC1

1/4

Condizioni valide al 14/08/2009

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Forma giuridica: Società per Azioni - Sede legale: Piazza Duomo, 19 - 20121 Milano - Tel. 0272277.1 - Fax 028900332 - C.P. 948 Milano - Internet: <http://www.bancaponti.it> - E-mail info@bancaponti.it - Cod. SWIFT Bceptmm - Banca iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 1170 -- facente parte del Gruppo Banca Carige, iscritta all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod. 6175.4 - Codice ABI 3084 -- Iscrizione Registro delle Imprese n.18903 e Codice Fiscale n. 00714560158 - Capitale sociale € 14.600.000. i.v. - Riserve € 2.430.843,78 - Sovrapprezzo di emissione € 10.400.000- Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi - Ultimo Rating disponibile rilasciato alla Capogruppo dalle principali agenzie: Moody's Investor Service "A2"; Standard & Poor's "A-"; Fitch - IBCA "A"

CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE TITOLI ORDINI

CARATTERISTICHE

In base a tale contratto la Banca custodisce e/o amministra, per conto del Cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La Banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del Cliente, a specifiche operazioni (esercizio diritto di opzione, conversione, versamento decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la Banca, su autorizzazione del Cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

CONTRATTI E SERVIZI ACCESSORI Servizi on line (cfr. foglio CC3), Conto corrente (cfr. foglio CC1).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.lgs. 24/2/1998, n. 58, le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, non si applicano ai servizi di investimento e al servizio accessorio previsto dall'art. 1, comma 6, lett. f) (consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari) e non costituiscono, pertanto, oggetto del presente foglio informativo.

RISCHI

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE

COMMISSIONI APPLICATE AL SERVIZIO

Spese del servizio di custodia e amministrazione (polizza): € 100,00 semestrali; € 10,00 se utilizzata solo per titoli di Stato Italia, oltre all'imposta di bollo di cui alla L.133/94 e alla L.35/95.

Duplicato estratto conto polizza titoli: € 3,00 a foglio.

Emissione estratto conto: gratuita per periodicità semestrale. € 1,29 per periodicità mensile o trimestrale.

Spedizione estratto conto: Cfr. CC 1.

CONSEGNA E TRASFERIMENTO TITOLI

Ritiro titoli provenienti da polizza cat.60: € 25,82 per codice titolo.

Ritiro titoli a seguito sottoscrizione: gratuito.

Ritiro titoli depositati in polizza: € 25,82 per codice titolo.

Trasferimento di titoli ad altri Istituti di credito:

recupero eventuali spese documentate richieste da terzi intervenuti a fornire servizi aggiuntivi

PAGAMENTO CEDOLE E DIVIDENDI RIMBORSO TITOLI ESTRATTI O SCADUTI

1. - TITOLI NAZIONALI

Cedole e/o titoli presentati allo sportello e accreditati su c/c o libretto di deposito: gratuito.

Cedole e titoli depositati a custodia: € 2,00.

Pagamento dividendi su titoli azionari presentati allo sportello: nessuna commissione se la Banca è cassa incaricata; € 5,16 per ogni modulo Rad compilato se la banca non è cassa incaricata.

Pagamento dividendi su titoli azionari depositati in polizza: € 2,00.

VALUTE ASSEGNATE AL SERVIZIO

Cedole e/o titoli presentati allo sportello e accreditati su c/c o libretto di deposito (se l'Ente emittente non ha conferito l'incarico alla Banca):

- Presentati entro il giorno 15 del mese precedente la scadenza: valuta giorno lavorativo successivo alla data di esigibilità;

- Presentati successivamente al giorno 15 del mese precedente la scadenza: valuta 20 giorni fissi dalla data di presentazione (e comunque non anteriore ai 10 giorni successivi alla scadenza);

- Presentati nel giorno di esigibilità (1) o successivamente alla scadenza: valuta 20 giorni fissi dalla data di presentazione.

Cedole e/o titoli emessi da Società o Enti che hanno conferito alla Banca direttamente l'incarico per il pagamento presentati allo sportello e accreditati su c/c o libretto di deposito:

- Entro la data di esigibilità compresa: valuta giorno lavorativo successivo al giorno di esigibilità;

- Successivamente alla scadenza: valuta 1° giorno lavorativo successivo al versamento.

Versamento in c/c o su D.R. di cedole e/o titoli di Stato scaduti o estratti utilizzati per nuove sottoscrizioni di titoli di Stato anche di tipo diverso: valuta compensata tra l'accredito e l'addebito della sottoscrizione ferma restando l'applicazione dei dietimi previsti alla data della sottoscrizione stessa. Non è consentita invece la compensazione di valuta fra titoli di Stato e no e viceversa; inoltre non è consentita la compensazione di valuta su somme di titoli e/o cedole scaduti, accreditati in c/c e riutilizzati per l'acquisto di titoli ancorché di Stato.

Cedole maturate e titoli in scadenza depositati a custodia: valuta di accredito 1° giorno lavorativo successivo alla data di



esigibilità; per i titoli di Stato valuta di accredito alla scadenza coincidente con quella prevista dal decreto di emissione per il relativo pagamento.

Dividendi su titoli azionari depositati in polizza: valuta di accredito 2° giorno lavorativo successivo a quello di pagamento.

2. - TITOLI ESTERI

Accredito cedole titoli esteri: € 2,00.

Valuta di accredito: 1° giorno successivo a quello di esigibilità.

Rimborso titoli esteri scaduti: nessuna commissione.

Valuta di accredito: 1° giorno successivo a quello di esigibilità(1).

TITOLI DENOMINATI IN DIVISA ESTERA

Modalità per l'applicazione del cambio: fissato sulla base del cambio rilevato sui mercati valutari due giorni lavorativi antecedenti la valuta di regolamento del titolo maggiorato in caso di vendita o diminuito in caso di acquisto titolo da parte del cliente di uno spread percentuale differenziato per divisa:

- ★ 0,30% per dollaro USA, australiano, canadese, neozelandese, corona danese, svedese, norvegese, sterlina inglese, yen giapponese;
- ★ 0,50% per fiorino ungherese, corona ceca, islandese, zloty polacco, lira turca, dollaro Singapore, rand sudafricano.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI E STRUMENTI DERIVATI

COMMISSIONI

Italia/Estero: titoli di Stato, obbligazioni quotate e non:

0,50% per operazioni effettuate allo sportello (min. € 20 Italia € 25 estero), 0,30% tramite servizio telefonico con operatore (min. € 15 Italia), 0,30% tramite internet (min. € 5 Italia)

Azioni Italia, diritti, warrant, ETF, azioni estero, covered warrant, certificate, spezzature:

0,70% per operazioni effettuate allo sportello (min. € 20 Italia € 25 estero), 0,19% tramite servizio telefonico con operatore (min. € 15 Italia € 20 estero), 0,19% tramite internet (min. € 5 Italia € 10 estero);

Future Op. Ind.: € 25,82

Opz. Titoli: € 10,00

BOT: commissioni calcolate sulla vita residua, cfr. tabella seguente:

	Sportello	Servizio telefonico	Internet
Fino a 370 gg.	0,300	0,350	0,350
Fino a 275 gg.	0,250	0,350	0,350
Fino a 190 gg.	0,200	0,300	0,300
Fino a 96 gg.	0,100	0,200	0,200
Fino a 75 gg.	0,100	0,150	0,150
Fino a 35 gg.	0,100	0,100	0,100

STRUMENTI DERIVATI

Operazioni trattate sui mercati regolamentati

Commissioni: € 25,82 a contratto comprensive di quanto dovuto alla SIM;

Opzioni Isoalfa: € 10,00 per ogni titolo negoziato;

Eseguito: € 5,16;

Operazioni trattate fuori dai mercati regolamentati

Opzioni strutturate a costo zero: € 50,00 a contratto;

Forward rate agreement (FRA): € 50,00 a contratto;

Interest rate swap (IRS): € 50,00 a contratto.

Eseguito: € 5,16.

COLLOCAMENTO BOT IN ASTA

Anche tramite servizi on line (Business e family)

Commissioni per durata residua e cioè:

fino a 80 gg. 0,05%

da 81 a 170 gg. 0,10%

da 171 a 330 gg. 0,20%

oltre 330 gg. 0,30%

con valuta di accredito alla scadenza coincidente con quella prevista dal decreto di emissione per il relativo pagamento.

SPESE FISSE

Eseguiti azioni Italia, warrant, covered w., ETF: € 9,00, tramite servizio on line € 3,10;

Eseguiti obbligazioni Italia, BOT: € 9,00, tramite servizio on line € 5,16

Eseguiti obbligazioni estero: € 21,00;

Eseguiti azioni estero: € 37,00, tramite servizio on line € 20,00;

Commissione intervento per estero: 0,15%

Spezzature titoli di Stato: € 5,16

VALUTE APPLICATE

- in giornata quando controparte è la Banca;
- 3 giorni di borsa aperta negli altri casi.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari

Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre Dipendenze italiane ed estere, laddove i medesimi presentino saldi negativi, nonostante l'invito della Banca a rimuovere tale situazione, a quest'ultima, senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto od azione, viene riconosciuto il diritto di ritenzione e di conseguente realizzo dei titoli depositati sulla polizza e/o subdepositati presso la "Monte Titoli S.p.A." e/o altri organismi e, conseguentemente, compensare con il netto ricavo del suo credito e ciò in qualunque momento e senza obbligo di preavviso e/o formalità. Analogamente, la Banca procede come previsto al comma precedente, al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca. La Banca non potrà procedere come previsto nel caso in cui le polizze siano acce a norme di società fiduciarie e rubricati come polizze di amministrazione fiduciaria con i saldi di ogni altro rapporto intrattenuto dalle stesse società fiduciarie con la Banca.

Subdeposito dei titoli

Anche ai sensi del D.Lgs n. 58/98 e della legge n. 289/86 la Banca è autorizzata a subdepositare i titoli presso enti che ne permettano la custodia e l'amministrazione accentrata (Banca d'Italia, Monte Titoli S.p.A., altre società di gestione accentrata); detti organismi a loro volta per particolari esigenze possono affidarne la materiale custodia a terzi. In relazione ai titoli subdepositati presso Monte Titoli S.p.A., il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri clienti ovvero chiedere consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati tramite la Banca depositaria-aderente e secondo le modalità indicate nel regolamento dei servizi della Monte Titoli S.p.A. riprodotte per estratto nell'allegato unito al presente contratto. Il Cliente dichiara di conoscere ed accettare detto allegato che costituisce parte integrante del presente contratto. Qualora i titoli vengano depositati presso altri enti e presentino caratteristiche di fungibilità ovvero sia altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro



raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi e il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e quantità. Resta comunque inteso che relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo articolo la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente contratto.

Durata del contratto

Il presente contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà ai sensi dell'art. 1727 c.c. dando un preavviso non inferiore a quindici giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione da darsi mediante lettera raccomandata a/r. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

Modifiche al contratto

La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni (economiche e normative) del rapporto nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 117 e 118, del D.Lgs. n. 385/93, effettuando comunicazione al Cliente delle variazioni suddette nei modi e nei termini di preavviso previsti e fermo restando che, entro i termini previsti, il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Il Cliente approva specificatamente ai sensi dell'art. 117 V comma del D. Lgs. n. 385/93 il fatto che ogni prezzo o condizione del servizio siano suscettibili di variazioni anche in senso a lui sfavorevole. Con riferimento alle pattuizioni non economiche, in caso di comprovate esigenze di urgenza (motivi di sicurezza, adeguamento a disposizioni legislative, ecc.), la Banca potrà procedere alla modifica senza rispettare il predetto termine di preavviso, fermo restando l'obbligo di tempestiva comunicazione al Cliente, che avrà comunque diritto di recedere dal rapporto nei termini fissati dal citato Decreto.

Poteri di rappresentanza

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, sono opponibili alla Banca decorsi 7 giorni lavorativi dalla ricezione da parte di quest'ultima della relativa comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A.R.; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge e/o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Cointestazione del rapporto

Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di accordi speciali, vengono fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatori all'indirizzo da questi indicato e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatori dovranno essere nominate per iscritto da tutti anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente. La revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito dall'art. 14. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatori; in ogni caso però si applica quanto disposto dall'art. 14. Gli obblighi dei cointestatori sono assunti in via solidale e indivisibile.

Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta

Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, ciascuna di esse singolarmente può impartire disposizioni separatamente, ivi compreso estinguere il rapporto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori. La facoltà di compiere operazioni separatamente comprende inoltre quella di impartire disposizioni concernenti strumenti finanziari nominativi intestati a ciascuno degli altri cointestatori, intendendosi conferito ogni necessario potere rappresentativo da parte dell'intestatario dei titoli a favore dei cointestatori del rapporto. In particolare, la facoltà di dare le conferme per l'esecuzione delle operazioni ritenute dalla Banca non appropriate, nonché eventuali autorizzazioni, se previste per legge, per le operazioni in conflitto di interesse, di ritirare strumenti finanziari o di trasferirli ad altro deposito amministrato, di acquistare e/o di vendere gli strumenti finanziari e i relativi diritti, di esercitare i diritti di opzione, di effettuare operazioni di riporto e/o prestito, di sottoscrivere i documenti occorrenti per il conferimento alla Banca della delega per la girata degli strumenti finanziari medesimi, anche a favore della Banca stessa, di effettuare qualsiasi altra operazione in nome e/o per conto degli intestatari degli strumenti finanziari, anche ai sensi dell'art. 1395 c.c.. La Banca, quando da uno dei cointestatori le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata, non darà corso agli ordini che non le siano stati impartiti congiuntamente da tutti i cointestatori. L'opposizione avrà effetto nei confronti della Banca solo decorsi 7 giorni dal ricevimento della opposizione.

Ulteriori modalità di conferimento degli ordini

Qualora le istruzioni vengano impartite telefonicamente, il Cliente dà atto che tali comunicazioni saranno registrate su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Qualora il Cliente usufruisca dei "Servizi on line" messi a disposizione dalla Banca, le istruzioni potranno essere impartite con le modalità previste per tale servizio. Gli ordini sugli strumenti finanziari contenuti nella polizza a custodia potranno essere impartiti attraverso promotori finanziari. E' fatto divieto questi ultimi di riscuotere denaro, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore.

Foro competente

Qualora il Cliente non sia soggetto consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis C.C., per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza del presente contratto e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il foro competente è esclusivamente quello ove ha sede legale la Banca. È lasciata tuttavia alla sola Banca la facoltà di adire anche l'Autorità giudiziaria del luogo ove trovasi la dipendenza della Banca stessa presso la quale è costituito il rapporto.

PROCEDURE DI RECLAMO

Questa Banca aderisce al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR che mette a disposizione i seguenti strumenti di tutela:

1) OMBUDSMAN-GIURÌ BANCARIO

IL SERVIZIO OFFRE UNA PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ALTERNATIVA RISPETTO AL RICORSO AL GIUDICE) CHE SI CONCLUDE CON UNA DECISIONE EMESSA DA UN COLLEGIO GIUDICANTE. IL REGOLAMENTO DELLA



PROCEDURA È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA ED È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO.

La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio reclami o all'Ombudsman - Giurì Bancario.

Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della banca (ubicato in Via Cassa di Risparmio 15, 16123 Genova), **entro due anni** da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, o inoltrato in via informatica; la banca mette a disposizione anche moduli standardizzati.

L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo stesso.

Se la banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – **qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami** (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all' Ombudsman - Giurì Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, attivo presso il Conciliatore Bancario, inoltrandolo al seguente indirizzo: **VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE N. 54, 00186, ROMA.**

Il ricorso all' Ombudsman - Giurì Bancario va presentato **entro un anno** dall'invio della contestazione all'Ufficio Reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'Ombudsman – Giurì bancario può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.

Le **controversie** per cui è competente l'Ombudsman – Giurì bancario sono quelle per le quali si richiede un danno fino a **€50.000** (prescindendo dall'importo dell'operazione).

La decisione viene adottata entro 90 giorni (il termine può essere prolungato in caso di richiesta di ulteriore documentazione) dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la banca e non per il cliente.

Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman – Giurì bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione.

2) CONCILIAZIONE

IL SERVIZIO CONSISTE IN UNA PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVA RISPETTO AL RICORSO AL GIUDICE, IL CUI REGOLAMENTO È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA. IL REGOLAMENTO È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO.

La procedura non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti in una controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo. Per attivare la procedura l'interessato presenta un'istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario – il cui modulo è disponibile anche sul sito internet del Conciliatore Bancario – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L'istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L'indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità – che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento.

Le procedure di conciliazione – che si concludono entro termini prestabiliti – possono essere di due tipi:

- a. previste dalla legge che ha riformato il processo societario (D.Lgs. n. 5/2003). Le controversie oggetto di questo tipo di conciliazione devono riguardare una delle materie di cui all'art. 1 del richiamato D. Lgs. n. 5/2003 (in termini generici si tratta di controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria) e possono rivestire qualsiasi valore economico. Per gestire questa procedura il Conciliatore Bancario ha costituito – ai sensi di legge – un "organismo di conciliazione" che ha ottenuto dal Ministero della Giustizia l'iscrizione nel Registro di detti "organismi" tenuto dallo stesso Ministero. Tra gli interessanti effetti giuridici cui dà luogo la conciliazione prevista dalla legge si segnala, in particolare, che, nel caso in cui la conciliazione si concluda con un accordo, il relativo verbale – una volta omologato dal Tribunale – ha valore di titolo esecutivo;
- b. informali, ossia non disciplinate da una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione – che non è assoggettata alle previsioni del D.lgs. n. 5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti giuridici – si tenta di risolvere la **controversia attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi, l'efficacia di un contratto.**

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'Ombudsman, o un arbitro (o un collegio

LEGENDA DELLE NOZIONI

Giorno di esigibilità: il primo giorno lavorativo in cui la cedola o il titolo scaduto possono essere incassati.

Strumenti finanziari: ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 58/1998, si intendono, tra gli altri:

- a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- c) le quote di fondi comuni di investimento;
- d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- e) ecc.

Valute assegnate al servizio: il giorni successivi alla data di esigibilità dai quali decorre il tempo ai fini del calcolo degli interessi sugli importi dei titoli o delle cedole scadute e accreditati sul conto del Cliente.

Strumenti finanziari dematerializzati: strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili.